

Trento, 6 marzo 2001

Prot. S051-1305/2001

A tutti i Comuni interessati

A tutti i Comprensori

All'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente

Al Servizio Foreste

Al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio

Al Servizio Geologico

Alle strutture periferiche d'informazione

All'Ordine degli architetti della Provincia

All'Ordine degli ingegneri della Provincia

All'Ordine dei geologi del Trentino Alto Adige

**All'Ordine dei dottori agronomi e forestali della
Provincia**

Al Collegio geometri della Provincia

Al Collegio provinciale periti industriali

Al Collegio provinciale periti agrari

All'Associazione degli Industriali della Provincia

All'Associazione Artigiani della Provincia

Alla Federazione Trentina delle Cooperative

All'E.S.PO.

Al Consorzio Cavatori Produttori Porfido Albiano

Al Consorzio Produttori Porfido di Fornace

Al Consorzio Estrattivo Trentino

Al Consorzio Porfido Piné

e, p.c. Al Servizio Enti Locali

Al Consorzio dei Comuni Trentini

Oggetto: Realizzazione nelle aree estrattive del “Piano cave” provinciale di impianti di riciclaggio e lavorazione materiali inerti provenienti da demolizioni.

A seguito dell'entrata in vigore delle ultime modifiche (L.P. 20 marzo 2000, n. 3) alla L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., questo Assessorato ha inviato una circolare (19 maggio 2000 – prot. n. 1900/2000) illustrante le nuove disposizioni.

Considerato che perdurano ancora incertezze, in particolare per quanto concerne la **realizzazione di impianti di riciclaggio e lavorazione dei materiali inerti provenienti dalla demolizione di edifici e manufatti**, si ritiene utile fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

La nuova versione dell'art. 5 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., nel testo sostituito dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, stabilisce che nelle aree suscettibili di attività estrattiva ed in quelle di discarica individuate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (“Piano cave”) di cui all'art. 2 della stessa legge, il Piano regolatore generale possa ammettere, compatibilmente con le possibilità di sfruttamento dei relativi giacimenti, la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto nonché di quello proveniente da altre attività di scavo e demolizione.

La localizzazione di tali impianti, **sia fissi che mobili**, all'interno delle aree estrattive e di discarica individuate dal “Piano cave” **non può quindi essere effettuata sulla base di provvedimenti previsti dalla L.P. 6/1980 e s.m.**; occorre invece fare riferimento alla normativa urbanistica (L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.) e alla disciplina riguardante lo smaltimento dei rifiuti (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: “Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”). Solamente ai fini della verifica circa la compatibilità dell'intervento con la possibilità di sfruttamento del giacimento, i relativi atti autorizzativi devono peraltro essere preceduti dal parere favorevole del Comitato tecnico interdisciplinare di cui all'art. 4 della sopraccitata L.P. n. 6/1980 e s.m..

Il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., agli artt. 65 e 66, prevede che gli impianti in questione possano essere localizzati nelle aree individuate dal Piano

provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio ovvero in aree diverse individuate con specifica deliberazione della Giunta provinciale (sentito il comune territorialmente interessato, previa acquisizione dei pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio). In tale ultimo caso, il sopracitato art. 66 stabilisce che tale procedura di localizzazione ha ad oggetto impianti che, anche se non espressamente indicati a livello cartografico dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio, siano comunque contemplati da detto Piano o corrispondano ai criteri e agli indirizzi attuativi del Piano medesimo.

Il comma 3 quater dello stesso articolo 66, nello stabilire che gli impianti in esame possono essere localizzati dal Piano regolatore generale o dalle relative varianti, prevede altresì la loro localizzazione attraverso l'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge urbanistica (L.P. n. 22/1991 e s.m.).

A termini dell'articolo 66, comma 3 septies, e dell'articolo 67, comma 1, del sopracitato Testo Unico, l'approvazione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti, compresa la localizzazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, hanno in ogni modo effetto di variante ai Piani regolatori generali. Ciò significa che la localizzazione effettuata in base alla normativa provinciale sui rifiuti produce un risultato equivalente alla destinazione stabilita dal Piano regolatore generale.

In conclusione, nelle aree suscettibili di attività estrattiva ed in quelle di discarica individuate dal "Piano cave", è possibile installare impianti, **sia fissi che mobili**, di lavorazione dei materiali inerti provenienti dalla demolizione di edifici e manufatti solo nei seguenti casi:

- il **Piano regolatore generale** sia stato oggetto di variante ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 6/1980 e s.m.;
- la localizzazione dell'impianto sia prevista dal **Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti** di cui all'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. ovvero da una deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi del comma 3 bis del successivo art. 66;
- mediante l'attivazione della procedura di cui all'articolo 66, comma 3 quater, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., che consente l'esercizio dei poteri di **deroga** previsti dalla disciplina urbanistica (L.P. n. 22/1991 e s.m.).

Nel comunicare che ogni eventuale ulteriore chiarimento può essere richiesto al Servizio minerario (tel. 0461-495706/495707), si porgono distinti saluti.

- Marco Benedetti -